

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4256

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente la qualificazione di imprenditore agricolo professionale

Presentata il 5 aprile 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, composta da un articolo unico, intende novellare alcune disposizioni previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante « Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *ee*), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ». In particolare s'interviene sull'articolo 1, che dispone in materia di imprenditore agricolo professionale, modificandone il comma 2, e prevedendo che le regioni esercitino esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti previsti dal comma 1, che identifica la figura di imprenditore agricolo professionale. Si prevede inoltre, con l'introduzione del comma 5-*bis*, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) svolga le attività necessarie per l'iscrizione nella

relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia assicurata l'uniformità dell'applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale. In definitiva la presente proposta di legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare l'imprenditoria agricola affidando alle regioni il controllo relativo al possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e al contesto entro cui l'imprenditore si trova ad operare (la semplificazione amministrativa). Da qui l'esigenza di novellare l'attuale disciplina della figura dell'imprenditore agricolo, modificandola limitatamente alla parte in cui enti locali e INPS intervengono per regolarne il rapporto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 »;

b) al comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ».

2. Al fine di ottenere un'uniforme applicazione della normativa relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

